

Concessione per l'utilizzo di varietà per la riproduzione delle sementi certificate

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 7 febbraio 2022, n. 1419 - Morabito, pres.; Mariani, est. - Gentinetta (avv. Lucini) c. Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (Avv. gen. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - Materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta (riso) - Concessione per l'utilizzo della varietà per la riproduzione delle sementi - Istanza di accesso al Crea per l'ostensione delle dichiarazioni di giacenza delle sementi cartellate, nonché delle superfici per le quali è stata richiesta la certificazione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La Ditta ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui il Crea ha accolto soltanto parzialmente l'istanza di accesso dal medesimo presentata in data 13.03.2021, avendo per contro ritenuto di accogliere l'opposizione all'accesso formulata dalla controinteressata Società Agricola Giulio Melzi d'Eril.

2. Al riguardo la ricorrente ha esposto:

- di essere costituente (ai sensi dell'art. 3, lett. e) del D.Lgs. n. 20/21) di quattro varietà di riso;
- di essere perciò tutelato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale, secondo cui *"E' richiesta l'autorizzazione del costituente per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati (...) L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria"*;

- di aver concesso all'odierna controinteressata, fino al 31.12.2018, l'utilizzo di tali varietà per la riproduzione delle sementi, con l'accordo versato in atti;

- di aver presentato in data 13.03.21, nell'esercizio delle sue facoltà di verifica e controllo del mantenimento delle sementi, istanza di accesso al Crea per l'ostensione delle dichiarazioni di giacenza delle sementi cartellate, nonché delle superfici per le quali è stata richiesta la certificazione, e i quantitativi di semente certificata in relazione alla posizione della Società Agricola Giulio Melzi d'Eril e della ditta Melzi d'Eril negli anni 2019/2020;

- con nota del 25.03.21 il Crea ha concesso i documenti che sono direttamente accessibili dal costituente sul sito informatico; sulle giacenze invece, trattandosi di dati non direttamente accessibili dal costituente, ha coinvolto la controinteressata ai fini di un'eventuale opposizione;

- con successiva nota del 1.04.21, in accoglimento della opposizione della controinteressata, Crea ha negato l'accesso sulle giacenze, motivando sul fatto che *"i dati relativi alle giacenze riguardano la riservatezza dell'impresa con riferimento a interessi industriali e commerciali, i quali, in base alla L. 241/90, art. 24, comma 6, lettera d), devono essere esclusi dall'accesso da parte di terzi"*.

3. La ricorrente si è dunque rivolta al Tribunale, contestando il diniego parziale e chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'ostensione di quanto richiesto.

4. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: *"1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 22, 24 comma 6 lett. d) e comma 7 della Legge n. 241/1990, del d.P.R. 184/2006, dell'art. 11 del "Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico semplice e*

generalizzato” approvato dal C.d.A. di CREA con deliberazione n. 88 del 26.10.2018, dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria – Sviamento di potere ed illogicità manifesta”.

In sostanza, l'Amministrazione sarebbe incorsa in un travisamento poiché avrebbe negato l'accesso ai dati sulle giacenze delle sementi presso la controinteressata (funzionali alle riproduzioni successive da parte di quest'ultima dopo il termine del rapporto negoziale con la ricorrente), senza considerare che la stessa ne dispone solamente in considerazione di detto rapporto e che, dunque, alla ricorrente non potrebbero opporsi segreti commerciali al riguardo, posto che alla medesima appartiene la proprietà intellettuale e il diritto di controllare la riproduzione/moltiplicazione/commercializzazione in base al Codice Proprietà Industriale. Il diniego sarebbe inoltre in ogni caso illegittimo perché l'accesso è stato richiesto a fini difensivi, con riguardo alle esigenze di verifica del mantenimento della purezza delle varietà e della correttezza delle riproduzioni e della relativa commercializzazione. Il Crea, peraltro, non avrebbe dubitato della legittimazione del ricorrente, riconoscendone la qualità di costituente delle quattro varietà di riso qui di interesse, ma avrebbe soltanto limitato gli atti ostensibili a causa degli opposti segreti commerciali. Ciò denoterebbe anche contraddittorietà dell'azione amministrativa.

5. La controinteressata si è costituita in resistenza in data 20.05.2021, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per aver la ricorrente già formulato in precedenza identica istanza di accesso, denegata dall'Amministrazione con provvedimento non gravato. La controinteressata ha altresì contestato la legittimazione all'accesso della ricorrente, non essendo la stessa titolare dei diritti di privativa previsti dal Codice della Proprietà industriale.

6. L'Amministrazione si è costituita in data 14.06.2021 e ha depositato una relazione degli Uffici, nella quale è spiegato che l'accesso è stato denegato perché la ricorrente – pur essendo “costituente” delle varietà di riso ed avendo dunque il diritto di autorizzare la produzione di sementi di base della varietà, della cui purezza è responsabile – non avrebbe i diritti di privativa di cui al Codice Proprietà Industriale, dunque, in sostanza, non potrebbe autorizzare/controllare le riproduzioni/moltiplicazioni della varietà e la sua commercializzazione; pertanto, ogni aspetto al riguardo avrebbe dovuto essere contrattualizzato con i suoi aventi causa. Crea ha inoltre affermato che l'attività di verifica delle giacenze (ai cui esiti la ricorrente vorrebbe accedere) è un servizio che il Crea offre in regime di diritto privato, a pagamento, per le ditte interessate, pertanto i relativi esiti non rientrano nella definizione di documento amministrativo.

7. La ricorrente non ha replicato in atti alle eccezioni e difese come sopra formulate.

Alla camera di consiglio del 19.10.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, per aver la ricorrente già in passato formulato istanza di accesso – respinta con provvedimento non gravato – alle quantità e alle giacenze (secondo la ricostruzione fornita dalla Società Agricola Giulio Melzi D'Eril) delle varietà di riso in possesso della stessa controinteressata.

Ed invero, il Collegio non ravvisa l'identità delle istanze di accesso, essendo la prima diretta a conoscere le “domande di visita in campo relative alle Varietà comprensive di nominativi dei moltiplicatori, superfici, quantità e partite impiegate” e la seconda, di cui qui si discute, finalizzata, precipuamente, alla ostensione dei dati relativi alle giacenze delle sementi cartellate (“le dichiarazioni di giacenza delle sementi cartellate, nonché le superfici per le quali è stata richiesta la certificazione, e i quantitativi di semente certificata”), con l'espressa finalità – manifestata per la prima volta dalla ricorrente – di “scopi difensivi, nella sua dichiarata qualità di costituente e detentore delle varietà, con correlata esigenza di verifica delle giacenze dichiarate sulle sementi”.

In vista di quanto sopra, il Collegio non ritiene pertinente, nella fattispecie, il richiamo alla notissima giurisprudenza secondo cui i provvedimenti di mera conferma non sono autonomamente impugnabili: invero, per quanto sia indubbio – come evidenziato dalla controinteressata – che i dinieghi adottati dall'Amministrazione sulle due istanze di accesso rechino identica motivazione, tali determinazioni

sono tuttavia state rese in relazione ad istanze che, per quanto illustrato, sono differenti e non sovrapponibili, sia con riguardo ai documenti di cui si è richiesta l'ostensione, sia, soprattutto, con riguardo all'interesse alle stesse sotteso (perlomeno per come manifestato).

Ciò chiarito, il ricorso deve comunque essere respinto, non avendo la ricorrente fornito la prova della sua legittimazione ad accedere alla documentazione richiesta; la detta carenza di legittimazione è stata peraltro puntualmente contestata da entrambe le controparti senza che, sul punto, la ricorrente abbia più dedotto alcunché.

Si ricorda, in particolare, che la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto alla ostensione delle dichiarazioni (assunte da Crea) delle sementi cartellinate presso la controinteressata (vale a dire delle giacenze di sementi ancora residue dopo la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti), affermando di essere titolare dei diritti riconosciuti al costituente dall'art. 107 del Codice della Proprietà intellettuale; ciò al fine di poter controllare, in sostanza, la correttezza di riproduzioni e moltiplicazioni delle stesse sementi e la successiva commercializzazione delle varietà di riso.

Tuttavia il Collegio rileva che, sebbene sia pacifico fra le parti che la ricorrente riveste la qualità di costituente delle varietà, non risulta invece – e, anzi, è contestato puntualmente – che la stessa sia altresì titolare dei diritti di privativa previsti dal Codice della Proprietà industriale, da cui soltanto deriva la tutela dalla medesima espressamente invocata dinanzi a questo Giudice.

Al riguardo va invero ricordato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del D.lgs. 20/21 (recante *Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*) il costituente è *“la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione”*.

Il costituente, dunque, è responsabile della purezza della varietà (cioè del seme), ma non è anche titolare di diritti su ogni successiva fase di moltiplicazione e di commercializzazione della specie fino all'acquirente finale, a meno che non detenga i cosiddetti diritti di privativa, previsti dal D.Lgs. n. 30/2005, recante il Codice della Proprietà industriale.

Si ricorda, infatti, che anche tale Codice, nell'ambito della disciplina dedicata alle *“Nuove varietà vegetali”* (Capo II, Sezione VIII), riconosce la figura del costituente come, per quanto qui rileva, *“la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà”* (art. 100, comma 1, lettera a). Tuttavia, il riconoscimento dei diritti attribuiti dal Codice a tale figura (e, precisamente, anche quelli di cui all'art. 107 del Codice, invocati dalla ricorrente, relativamente alla necessità dell'autorizzazione del costituente per una serie di *“atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta”*, tra cui, appunto, produzione o riproduzione, condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, esportazione o importazione) è espressamente subordinato alla adozione di un provvedimento concessorio da parte dell'Ente competente (cfr. art. 109, sulla durata della protezione del diritto di costituente).

In altre parole, la privativa per nuova varietà vegetale rappresenta una declinazione del diritto di brevetto (cfr. art. 2, comma 2, del Codice) da cui discendono i diritti di natura economico-commerciale previsti dagli articoli 100 e ss. del Codice solo nel caso in cui vi sia stata una concessione costitutiva ottenuta previa domanda ai sensi degli articoli 147 e ss..

Ciò chiarito, nella fattispecie il Collegio rileva che la Ditta ricorrente, pur richiamando le norme del Codice della Proprietà industriale a sostegno della propria legittimazione all'accesso e del relativo interesse (si legge infatti a pag. 10 del ricorso che *“è il ricorrente e nessun altro il titolare delle posizioni industriali e commerciali sulle varietà di riso alle quali si riferisce l'accesso, onde non si vede come prerogative afferenti agli aspetti della proprietà intellettuale ed anche alla corretta*

moltiplicazione e commercializzazione di quelle varietà [prerogative che evidentemente appartengono allo stesso Gentinetta] possano essere opposte all'odierno ricorrente”), non ha fornito al Tribunale la benché minima prova sul punto della titolarità dei diritti di privativa, rinvenendosi in atti soltanto due certificati in lingua straniera, peraltro privi di traduzione, indicati nell'indice in calce al ricorso come “*Certificati attestanti la qualità di costituente delle varietà del ricorrente*”.

In difetto di detta prova, la domanda, per come formulata, deve essere respinta. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.

(Omissis)